



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ASCOLI PICENO

STATUTO

Approvato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
con provvedimento
dell'8/04/2026 Prot. MEF DE 0014871/2026



STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. MEF DE 0014871/2026 dell'8 aprile 2026

TITOLO PRIMO

Art. 1

(Origine, denominazione e durata)

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di seguito chiamata Fondazione, deriva dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, fondata da privati nel 1842 ed istituita con Rescritto Pontificio del 25 aprile 1842 dalla quale è stata scorporata e conferita, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'azienda bancaria.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

1. La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa, dalle norme del Protocollo d'intesa e dell'Addendum al medesimo Protocollo sottoscritti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 22 aprile 2015 e il 28 ottobre 2025, di seguito Protocollo d'intesa e Addendum, dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo del 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 3

(Sede e ambito di attività)

La Fondazione ha sede legale in Ascoli Piceno, Corso Mazzini, 190 e svolge la sua attività con prevalenza nei comuni di: 1) Ascoli Piceno, 2) S. Benedetto del Tronto, 3) Amandola, 4) Offida, 5) Acquasanta Terme, 6) Acquaviva Picena, 7) Appignano del Tronto, 8) Arquata del Tronto, 9) Castel di Lama, 10) Castignano, 11) Castorano, 12) Colli del Tronto, 13) Comunanza, 14) Cossignano, 15) Cupra Marittima, 16) Folignano, 17) Force, 18) Grottammare, 19) Maltignano, 20) Massignano, 21) Monsampolo del Tronto, 22) Montalto Marche, 23) Montedinove, 24) Montefalcone Appennino, 25) Montefortino, 26) Montegalfo, 27) Montelparo, 28) Montemonaco, 29) Monteprandone, 30) Palmiano, 31) Ripatransone, 32) Roccafluvione, 33) Rotella, 34) S. Vittoria in Matenano, 35) Servigliano, 36) Smerillo, 37) Spinetoli, 38) Venarotta.

Art. 4

(Scopi e settori di intervento)

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente per il territorio di propria competenza:
 - scopi di utilità sociale e
 - scopi di promozione dello sviluppo economico.
2. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività nei settori ammessi: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la



scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.

3. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio sceglie, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori – o "settori rilevanti" - anche appartenenti a più di una delle quattro categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti è effettuata ogni tre anni con delibera dell'Organo di indirizzo. Di ciò se ne dovrà tenere conto nella definizione periodica di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza.
4. La Fondazione può realizzare direttamente, avviare o partecipare ad iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico nel territorio di propria competenza.

Art. 5 (Attività della Fondazione)

1. La Fondazione svolge la propria attività definendo in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, operando secondo il principio di sussidiarietà, senza svolgere un ruolo di sostituzione o di supplenza di altre istituzioni.
2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 153 del 1999.
3. La restante parte di reddito riservata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni di cui al comma precedente e dopo quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dal successivo art. 8, comma 1, lett. e), può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.
4. La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
5. La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 4 in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo a condizione che non venga assunta una posizione che comporti responsabilità illimitata per la Fondazione stessa.
6. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.
7. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
8. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma,



finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

9. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, secondo principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.
10. Al fine di assicurare, ai sensi del precedente art. 4, la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio, l'attività della Fondazione deve essere organizzata attraverso programmi pluriennali di intervento.
11. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117.
12. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti ed organizzazioni aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
13. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.
14. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, che comunque rientri fra quelli statuari.

Art. 6 (Regolamenti interni)

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statuari è disciplinata da apposito regolamento, fatta salva la facoltà dell'Organo di indirizzo di disciplinare con appositi regolamenti tutte le altre attività.
2. Il regolamento interno relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statuari prevede e disciplina i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa e degli articoli 1 e 2 dell'Addendum.
4. L'Organo di indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina degli organi, esclusa l'Assemblea dei Soci, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di



professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 7 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio e si incrementa per:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
 - b) liberalità a qualsiasi titolo, per volontà del donante, pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
 - c) plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs.153/99;
 - d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di indirizzo per la salvaguardia del patrimonio. La delibera sarà inviata all'Autorità di vigilanza.La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera d) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
3. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
4. L'Organo di indirizzo stabilisce, con delibera da assumersi di norma ogni due anni ed in occasione dell'approvazione del bilancio, se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato ad un gestore esterno.
5. La gestione effettuata all'interno della Fondazione avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.
6. L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere effettuato nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione. Al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi e per la determinazione dei rapporti con l'intermediario abilitato, il Consiglio di amministrazione nomina un comitato tecnico indipendente.
7. La Fondazione fornisce separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi il documento programmatico previsionale annuale indica gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 153/99.
8. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;



-
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
9. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2 - commi da 4 a 7 - del Protocollo d'intesa e dall'art. 1 dell'Addendum.
10. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
11. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 del Protocollo d'intesa e dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
12. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.

Art. 8 **(Destinazione del reddito)**

1. La Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, secondo il seguente ordine:
- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti di intervento previsti dall'art. 4 del presente statuto;
 - e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.



-
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 16.



TITOLO SECONDO

Art. 9 (Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di indirizzo;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Presidente della Fondazione, il quale presiede l'Assemblea dei soci, l'Organo di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione;
 - e) il Collegio sindacale.
2. I componenti gli Organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie. Sono tenuti al rispetto di principi di riservatezza e deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

CAPO PRIMO Disposizioni comuni

Art. 10 (Ambito applicativo)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 si applicano al Presidente, ai componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed al Segretario Generale; dette disposizioni non si applicano all'Assemblea dei Soci, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. All'Assemblea dei soci si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. o), e comma 2, in tema di incompatibilità, dell'art. 13, comma 1, in tema di conflitto di interessi e art. 15, commi 1 e 4, in tema di decadenza.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano al Presidente, ai componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale; dette disposizioni non si applicano al Segretario Generale e all'Assemblea dei Soci.

Art. 11 (Requisiti generali di onorabilità e di professionalità)

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
 - I. gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
 - II. i falliti e i condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
 - III. coloro che abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta per un qualunque delitto non colposo;
 - IV. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.



3. I componenti l'Organo di indirizzo e il Consiglio di amministrazione, devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa, fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione ai settori ammessi ed all'attività della Fondazione. In particolare, essi devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori ammessi o funzionali all'attività della Fondazione e/o devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, nella gestione o amministrazione di enti dell'area del non profit, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive presso enti pubblici o privati.
4. La Fondazione garantisce la presenza, nei propri Organi, di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.
5. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento.
6. I componenti gli organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente e comunque non oltre 30 gg. assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
7. L'Organo di indirizzo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo le quali l'organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.
8. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

Art. 12 **(Cause generali di incompatibilità)**

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto o dallo specifico regolamento;
 - b) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso dei membri dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Segretario Generale;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) coloro che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, compresi i consigli circoscrizionali e dei relativi organi di controllo, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
 - e) coloro che siano candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che siano stati candidati alle predette elezioni se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle relative campagne elettorali;



-
- f) coloro che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di enti pubblici locali, di loro consorzi e di loro società controllate, comprese le unioni di comuni e comunità montane, le aziende speciali e le istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;
 - g) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo degli enti, esclusa l'Assemblea dei Soci, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione ovvero abbiano, con i predetti enti, rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato ovvero rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
 - h) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, direzione, amministrazione e controllo in società e enti controllati – ai sensi dell'art. 2359 del codice civile – da soggetti, esclusa l'Assemblea dei Soci, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano, con le predette società e enti, rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato ovvero rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
 - i) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria, ovvero vi abbiano svolto due mandati consecutivi di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o nella carica di Presidente e siano cessati dalla carica da meno di un anno;
 - j) coloro che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, nonché coloro che siano cessati da tali funzioni da meno di un anno. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
 - k) coloro che assumano o esercitino cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
 - l) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, fatti salvi gli interventi per la tutela del territorio;
 - m) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
 - n) coloro che ricoprono funzioni di direzione, amministrazione e controllo, anche a livello locale, in Partiti politici e Associazioni sindacali, ovvero svolgano funzioni di rappresentanza sindacale in sede di contrattazione collettiva, nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;
 - o) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
 - p) coloro i quali abbiano fatto parte degli organi decisionali che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi delle fondazioni, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della carica nel detto organo decisionale;
 - q) coloro che si trovano in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - r) coloro che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società e gli enti strumentali.
2. Coloro che siano stati dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati e/o eletti in alcun Organo della Fondazione per almeno un quinquennio dalla data di



dichiarazione di decadenza. I componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e i componenti del Collegio sindacale che siano stati revocati non possono essere altresì nominati e/o eletti in alcun Organo della Fondazione per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di revoca.

3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione del mandato negli Organi della Fondazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere d) e n).
4. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione (tranne il Presidente ed il Vice Presidente) e il Collegio sindacale. Il componente di uno dei predetti organi che assuma la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.
5. Per il socio dell'Assemblea che assuma la carica di componente di uno dei predetti organi, si applica il regime della sospensione per tutta la durata dell'incarico assunto.
6. I componenti degli organi non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
7. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
8. La Fondazione non può avviare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati o a tempo determinato con coloro che:
 - a) con esclusione degli incarichi relativi a singole prestazioni professionali, abbiano esercitato due mandati consecutivi negli organi di altre fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o nella carica di Presidente e siano cessati da meno di un anno dalla carica;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale o da Presidente, e siano cessati da meno di tre anni dalla carica, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d) relativamente al Presidente;
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nell'Organo di Indirizzo e siano cessati da meno di un anno dalla carica;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del Protocollo, e siano cessati dalla carica prima del decorso di un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Art. 13

(Cause generali di conflitto di interessi)

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni ed alla relativa discussione aventi ad oggetto la causa del conflitto.



-
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia entro 30 giorni come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 14

(Cause generali di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per una delle ipotesi di cui al precedente art. 11, comma 2;
 - b) l'applicazione su richiesta di una delle pene previste per le ipotesi di cui al precedente art. 11, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di misure cautelari personali.
2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 15

(Cause generali di decadenza)

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 12 o che tengano comportamenti lesivi della reputazione e dell'immagine della Fondazione. Per il Presidente la decadenza è dichiarata dall'Organo di indirizzo.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di sospensione, di decadenza o di incompatibilità che li riguardano e della sopraggiunta perdita dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2. Il componente che non provveda tempestivamente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.
4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo, da far pervenire per iscritto, sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza. Ciascun organo determina tempi e modalità per la sopra indicata giustificazione.

Art. 16

(Indennità)

1. I compensi per i componenti degli Organi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati



all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'Intesa e dell'art. 4 dell'Addendum.

2. Ai componenti l'Organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo. Ai componenti l'Organo di indirizzo residenti fuori dal comune di Ascoli Piceno spetta altresì un rimborso spese calcolato in base alle tariffe chilometriche ACI tempo per tempo vigenti. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di indirizzo medesimo con il parere favorevole del Collegio sindacale.
3. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura presuntiva, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di indirizzo con il parere favorevole del Collegio sindacale.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.
5. Con riferimento ai compensi previsti per la partecipazione alle Commissioni consultive o di studio, di cui all'art. 24, comma 2, lett. h), qualora vi partecipino componenti dell'Organo di indirizzo, agli stessi, devono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4 del Protocollo d'Intesa.

Art. 17

(Mandati negli Organi della Fondazione)

1. Le cariche negli organi statutari non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo. Il limite dei due mandati consecutivi è da intendersi riferito ai mandati complessivamente svolti in tutti gli Organi della Fondazione, esclusa l'Assemblea dei soci.
2. Ai fini del limite massimo dei mandati esperibili, di cui al comma 1) precedente, non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto nello statuto, a condizione che la cessazione dello stesso avvenga per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Non si considerano dimissioni volontarie, ai fini dell'applicazione del presente comma, la cessazione dalla carica a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
3. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla cessazione dell'ultimo mandato, salvo quanto previsto al successivo comma per chi ha svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente.
- 3.bis Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del Protocollo, può essere nuovamente nominato negli Organi o assumere incarichi di direzione, dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
4. Due mandati si considerano consecutivi quando l'inizio del secondo avviene entro tre anni dalla conclusione del primo.



CAPO SECONDO Assemblea

Art. 18 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è regolata dal presente articolo, dall'art. 19 e dal proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, la composizione e detta i requisiti dei soci. Di essa fanno parte coloro che acquistano la qualità di socio della Fondazione in applicazione di quanto previsto dal regolamento di cui sopra che, nel disciplinare la composizione dell'Assemblea stessa, deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente ai compiti che lo statuto assegna all'Assemblea.
2. Le norme dello statuto che disciplinano le competenze dell'Assemblea dei soci all'interno della Fondazione possono essere modificate dall'Organo di indirizzo con il parere non vincolante dell'Assemblea stessa.
3. Il numero dei soci minimo è 80 e quello massimo 120.
4. I soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.
5. Essi non possono vantare diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.
6. I Soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi dell'Assemblea.
7. La qualità di socio si acquista a seguito di accettazione di domanda inoltrata dall'aspirante socio corredata con la presentazione di almeno 10 soci.
8. I requisiti che deve possedere l'aspirante socio sono:
 - Essere residente da almeno 5 anni in uno dei comuni in cui opera la Fondazione;
 - Essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al comma 4 del presente articolo.
9. Il 20 per cento dei soci deve avere da almeno 5 anni la residenza nei comuni in cui operava la Cassa di Risparmio di Amandola.
10. Il Collegio di Presidenza esamina la domanda, accerta la regolarità formale degli atti ed esprime il proprio parere sulla eleggibilità o meno dell'aspirante socio.
11. L'Assemblea, udita la relazione del Collegio di Presidenza, elegge il nuovo socio con la maggioranza dei votanti.
12. I soci durano in carica per un periodo di 10 anni, con possibilità di riconferma per un solo ulteriore mandato.
13. Nel medesimo esercizio ogni socio non può presentare più di una candidatura a nuovo socio.
14. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio, né da diritto a compensi di ogni tipo.
15. I soci chiamati a far parte dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale della Fondazione vengono automaticamente sospesi dalla qualità



di socio. Tale sospensione perdura fino al venir meno del loro incarico nell'ambito di tali organi. La sospensione non fa perdere la qualifica di socio.

16. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Art. 19
(Competenze dell'Assemblea dei soci)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:
- l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
 - la designazione del 50 per cento di componenti l'Organo di indirizzo;
 - la formulazione di pareri non vincolanti all'Organo di indirizzo sulle operazioni di modifica dello statuto, trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti ai sensi del successivo art. 37;
 - l'adozione di un codice etico della Fondazione;
 - la formulazione del parere non vincolante per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento;
 - la formulazione di proposte non vincolanti in sede di verifica del bilancio d'esercizio approvato dall'Organo di indirizzo.
- I pareri e le proposte vanno formulate entro 30 giorni dalla richiesta per essere presi in considerazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea assicura il rispetto del codice etico della Fondazione.



CAPO TERZO
Organo di indirizzo

Art. 20
(Composizione dell'Organo di indirizzo)

1. L'Organo di indirizzo è composto dal Presidente della Fondazione e da 16 componenti dei quali:
 - a) n. 8 sono designati dall'Assemblea dei Soci;
 - b) n. 8 sono designati da enti privati e pubblici espressivi della realtà locale del territorio di riferimento della Fondazione secondo le modalità previste nel successivo comma 3.
2. I componenti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono nominati dall'Organo di indirizzo in carica al momento della designazione.
3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono nominati dall'Organo di indirizzo in carica al momento della designazione, che li sceglie:
 - a) n. 1 all'interno di una terna designata dal Comune di Ascoli Piceno;
 - b) n. 1 all'interno di una terna designata dal Comune di San Benedetto del Tronto;
 - c) n. 1 all'interno di una terna designata dal Comune di Amandola;
 - d) n. 1 all'interno di una terna designata congiuntamente dai seguenti Enti: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, Confindustria di Ascoli Piceno, Confcommercio di Ascoli Piceno, Conf. Gen. Ital. Artig. (CGIA) della provincia di Ascoli Piceno, Conf. Naz. Artig. (CNA) della provincia di Ascoli Piceno, Unione Provinciale Agricoltori (UPA) di Ascoli Piceno, Confesercenti di Ascoli Piceno;
 - e) n. 1 all'interno di una terna designata congiuntamente dalle seguenti Università: UNIVPM Politecnica delle Marche, UNICAM – Università degli Studi di Camerino;
 - f) n. 1 all'interno di una terna designata congiuntamente dagli Ordini professionali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e dei Farmacisti della provincia di Ascoli Piceno, in alternanza con gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Notai, degli Avvocati e dei Commercialisti ed esperti contabili della provincia di Ascoli Piceno, anch'essi congiuntamente;
 - g) n. 1 all'interno di una terna designata dal Centro Servizi per il Volontariato delle Marche;
 - h) n. 1 all'interno di una terna designata congiuntamente dal Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno e dal Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto.
4. Qualora il Presidente venga eletto tra i componenti dell'Organo di indirizzo, il Presidente procederà al ripristino del numero dei componenti l'Organo di indirizzo a norma del presente articolo.
5. Il Presidente non ha diritto di voto nell'Organo di indirizzo. Il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione partecipa alle riunioni dell'Organo di indirizzo, svolge la stessa funzione nell'Organo di indirizzo, senza diritto di voto.
6. I componenti l'Organo di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
7. La qualità di componente l'Organo di indirizzo non attribuisce nessun diritto di



contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

8. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della stessa Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 21 (Requisiti ed indirizzi per la designazione)

Gli enti e l'Assemblea dei soci, nella designazione, devono attenersi, oltre ai criteri di carattere generale previsti agli artt. 11 e 12, ai seguenti ulteriori criteri:

- a) i componenti devono essere scelti tra cittadini italiani residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati all'art. 3, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento e di attività della Fondazione;
- b) nella designazione e nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite;
- c) nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

Art. 22 (Procedura di nomina)

1. Il Presidente tre mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente e comunque entro 15 giorni, nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata, ovvero altro strumento che dia certezza di ricezione, all'ente cui compete la designazione e all'Assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza indicandovi specificamente quanto necessario per la designazione.
2. L'ente, ovvero l'Assemblea dei Soci, chiamato alla designazione deve indicare alla Fondazione una terna di candidati, o un candidato nel caso dell'Assemblea dei Soci in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'Organo di indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 21. Alla designazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso da parte dei designati dei requisiti previsti dallo statuto e dall'Organo di indirizzo secondo le previsioni dell'art. 21.
3. L'Organo di indirizzo, ricevuta la designazione, verifica la regolarità della stessa designazione, l'esistenza dei requisiti richiesti e provvede, in piena autonomia, alla nomina entro trenta giorni dalla ricezione della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo provvede il Collegio sindacale.
4. Qualora l'ente, ovvero l'Assemblea di Soci, cui compete la designazione non provveda entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al precedente comma 1, ovvero vi provveda in modo incompleto, la Fondazione richiede quanto prima l'integrazione; qualora essa non sia ritualmente eseguita e comunicata alla Fondazione



entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Fondazione stessa, la designazione relativa è effettuata dal Prefetto di Ascoli Piceno che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione.

5. Qualora il Prefetto di Ascoli Piceno non provveda alla designazione, entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al precedente comma 4), la designazione e la relativa nomina sono effettuate direttamente dall'Organo di indirizzo per cooptazione a favore di personalità di chiara ed indiscussa fama espressive comunque delle realtà locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
6. Entro dieci giorni dalla nomina il Presidente provvede ad invitare l'interessato, mediante strumento che dia certezza di ricezione, affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina stessa.

Art. 23 **(Durata in carica)**

1. I componenti l'Organo di indirizzo durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica.
2. Alla cessazione del loro mandato i componenti rimangono nel loro ufficio, in regime di *prorogatio*, fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 24 **(Poteri dell'Organo di indirizzo)**

1. È attribuita all'Organo di indirizzo la competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati.
2. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:
 - a) la modificazione dello statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea;
 - b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni – di propria competenza - sentito il parere consultivo del Consiglio di amministrazione;
 - c) la elezione e la revoca per giusta causa del Presidente della Fondazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
 - d) la elezione e la revoca per giusta causa dei quattro componenti il Consiglio di amministrazione e, nel loro ambito, la nomina del Vice Presidente, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
 - e) la nomina e la revoca sussistendo una giusta causa dei componenti il Collegio sindacale e, nel loro ambito, la nomina del Presidente del Collegio sindacale, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
 - f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 - g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti l'organo d'amministrazione, nei limiti di legge, sentito il Collegio sindacale;
 - h) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità sentito il



-
- Collegio sindacale;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - j) la determinazione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, tenuto anche conto della programmazione di interventi eventualmente effettuati relativamente ai medesimi campi di applicazione della Fondazione da parte di enti e organizzazioni presenti sul territorio di riferimento. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
 - k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
 - l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione fusione e scioglimento della Fondazione, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
 - n) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio d'imprese strumentali;
 - o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Art. 25 **(Funzionamento dell'Organo di indirizzo)**

1. L'Organo di indirizzo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un quarto più uno dei componenti. La convocazione dell'Organo di indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno, sono inviati con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione al recapito indicato dai singoli componenti l'Organo di indirizzo e del Collegio sindacale.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione dell'Organo di indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.
5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'Organo di indirizzo, la riunione è convocata, informato il Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Collegio sindacale.
6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni dell'Organo di indirizzo, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione.
7. L'Organo di indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Per anzianità di carica si intende la presenza continuativa ed ininterrotta nell'Organo di indirizzo.



-
8. L'Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
 9. I verbali delle adunanze dell'Organo di indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale oppure in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce per incarico di volta in volta affidato dall'Organo di indirizzo; sono firmati dal Presidente e dal verbalizzante.
 10. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni dell'Organo di indirizzo anche o esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 26
(Validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono prese a voto palese, salvo che almeno tre componenti l'Organo di indirizzo richiedano la votazione segreta, e sono approvate se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le votazioni a scrutinio segreto son fatte esclusivamente in presenza.
2. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore.
3. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) la modifica dello statuto;
 - b) l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e le loro modificazioni;
 - c) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.



CAPO QUARTO
Consiglio di amministrazione

Art. 27
(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro consiglieri, tra i quali il Vice Presidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione, ad esclusione del Presidente, durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
3. Il Consiglio di amministrazione resta in carica, in regime di *prorogatio*, sino all'insediamento del successivo.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare – per qualsiasi causa - uno o più consiglieri, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di indirizzo al fine di nominare il nuovo consigliere. Il mandato del consigliere subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 28
(Elezione)

1. I consiglieri sono nominati dall'Organo di indirizzo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.
2. Il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati all'art. 3 e comunque almeno tre amministratori devono risultare così residenti:
 - a) 1 in un comune nella zona di Ascoli Piceno;
 - b) 1 in un comune nella zona di San Benedetto del Tronto;
 - c) 1 in un comune nella zona di Amandola.(la composizione della zona è prevista nell'allegata tabella A).
3. I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 11, comma 3, maturati a seguito di comprovata esperienza operativa almeno triennale.
4. L'Organo di indirizzo procede alla elezione dei consiglieri sulla base di un criterio di tipo selettivo-comparativo applicato ai requisiti professionali come indicato all'art. 11, in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio di amministrazione. A tale scopo almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, l'Organo di indirizzo procede all'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore che dovrà conseguire alla concreta valutazione dei curricula dei candidati.
5. Ciascun componente dell'Organo di indirizzo può esprimere, ai fini dell'individuazione dei membri da eleggere nel Consiglio di amministrazione, una candidatura con relativo curriculum e in sede di votazione può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei componenti da eleggere.
6. Nel caso in cui l'applicazione del criterio territoriale di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, non consentisse il rispetto dei requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3, l'Organo di indirizzo provvede alla nomina dei consiglieri in deroga all'applicazione del predetto criterio territoriale. In tal caso l'Organo di indirizzo,



dopo aver accertato la mancanza dei requisiti di professionalità in capo al/ai candidato/i residente/i in una o più zone territoriali - come indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 precedente - procede alla individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore tra i candidati residenti nelle altre zone territoriali.

Art. 29
(Adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno, sono inviati con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al recapito indicato dai singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Per anzianità di carica si intende la presenza continuativa ed ininterrotta nel Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
6. Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni a scrutinio segreto sono fatte esclusivamente in presenza.
7. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce per incarico di volta in volta affidato dal Consiglio, e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.
8. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche o esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 30
(Poteri del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le



deliberazioni concernenti:

- a) l'individuazione del Segretario Generale della Fondazione, determinandone altresì il compenso;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
 - d) la definizione esecutiva dei deliberati dell'Organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
 - e) la gestione degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
 - g) la verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - h) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
 - i) le operazioni di acquisizione e cessione di immobili strumentali agli interventi programmati dagli organi competenti;
 - j) la formulazione di proposte all'Organo di indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - k) gli indirizzi in merito alle società partecipate, nel quadro delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti di cui all'art. 24 lett. l) dello statuto.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono riferire al Consiglio di amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 30 bis

(Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali)

1. Nell'esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare liste in cui siano candidati coloro che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o nella carica di Presidente e siano cessati da meno di un anno dall'ultima carica ricoperta;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale o da Presidente, e siano cessati da meno di tre anni dall'ultima carica ricoperta fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d) relativamente al Presidente;
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nell'Organo di Indirizzo e siano cessati da meno di un anno dalla carica;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui



-
- almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, e siano cessati dalla carica prima del decorso di un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le società e gli enti strumentali:
- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti nuovi rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati o a tempo determinato, con esclusione degli incarichi relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché dell'art. 12, comma 8, si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso hanno superato la metà dello stesso.



CAPO QUINTO
Il Presidente della Fondazione

Art. 31
(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Organo di indirizzo e dura in carica sei esercizi, compreso quello di elezione, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, mantenendo le proprie funzioni, in regime di *prorogatio*, fino all'elezione del successore. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il Presidente è sostituito mediante elezione da parte dell'Organo di indirizzo. Il Presidente così eletto dura in carica sei esercizi, compreso quello di elezione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Egli la rappresenta di fronte ai terzi nei giudizi di qualsiasi natura, ordine e grado.
3. Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci, l'Organo di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione;
 - assume, d'intesa con il Segretario Generale, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza. I provvedimenti assunti sono sottoposti a ratifica all'adunata successiva del Consiglio stesso;
 - svolge attività di impulso e coordinamento dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e vigila sulla corretta adozione ed esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - nomina avvocati e procuratori per la rappresentanza della Fondazione in giudizio.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Per anzianità di carica si intende la presenza continuativa ed ininterrotta nel Consiglio di amministrazione.
5. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.



CAPO SESTO
Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 32
(Requisiti, nomina e funzioni)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di indirizzo, fra gli aventi i requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile ed espleta le funzioni previste dall'art. 2403, comma 1, del Codice Civile.
2. Ove l'Organo di indirizzo non attribuisca la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, il controllo contabile secondo i principi della revisione legale dei conti è esercitato dal Collegio sindacale nel qual caso tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio sindacale devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell'art. 3.
4. I sindaci durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
5. I sindaci partecipano alle riunioni dell'Organo di indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio sindacale anche o esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
7. Il sindaco che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale, o dell'Organo di indirizzo, o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.
8. Quando prevista, la decadenza è pronunciata dal Collegio.
9. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza e assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
10. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente più anziano di età.
11. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono prese a maggioranza.
12. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli sindaci, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.



CAPO SETTIMO
Segretario Generale

Art. 33
(Attribuzioni)

1. Il Segretario Generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Segretario Generale:
 - a) assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della Fondazione;
 - b) provvede ad istruire gli atti degli organi di indirizzo e di amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza e nell'ambito delle deleghe ricevute; svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;
 - c) partecipa alle riunioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
 - d) assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.
3. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

TITOLO TERZO

Art. 34
(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio sindacale, sono tenuti a cura del Segretario Generale e possono essere consultati sia dai componenti l'Organo di indirizzo che del Consiglio di amministrazione.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 35
(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo di indirizzo medesimo.
3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni



dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.

4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo di indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio predisposti e depositati almeno trenta giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Organo d'indirizzo approva il Bilancio annuale e la relazione sulla gestione.
5. Il Collegio sindacale deve depositare presso la sede della Fondazione la propria relazione al bilancio annuale almeno 15 gg prima della data fissata per l'approvazione.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e specificamente in forma analitica tutti gli interventi realizzati.
7. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene alle disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza.
8. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
9. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici in modo adeguato e comunque nelle forme stabilite dall'Autorità di vigilanza e dovrà essere trasmesso alla stessa entro 15 gg. dall'approvazione.

Art. 36 (Trasparenza)

1. La Fondazione rende pubbliche informazioni complete sulla propria attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro e facilmente accessibile, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
2. Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e *curricula* dei componenti degli organi esclusa l'Assemblea dei soci.
3. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 3 a 5, del Protocollo d'Intesa.

TITOLO QUARTO

Art. 37 (Scioglimento)

La Fondazione, con decisione unanime dell'Organo di indirizzo, sentita l'Assemblea dei soci e con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, può essere sciolta nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.



NORME TRANSITORIE

1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, le modifiche al presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione dello statuto da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. I componenti gli Organi della Fondazione nominati anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto conservano tale carica fino alla scadenza del loro mandato, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
3. La modifica dell'art. 23, comma 1, si applica al mandato in corso dei componenti dell'Organo di Indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la modifica dell'art. 31, comma 1, si applica al mandato in corso del Presidente della Fondazione che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di Vigilanza che conserva l'incarico per una durata complessiva di sei anni dalla data di elezione.
5. Le modifiche di cui agli articoli 27, comma 2, e 32, comma 4, concernenti la durata, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trovano applicazione a partire dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale successivo all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum.
6. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera r), e comma 8, e all'art. 30bis, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello Stesso Addendum.

ALLEGATO A TABELLA A)

Zona di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Offida, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta.

Zona di S. Benedetto del Tronto

S. Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Monteprandone, Ripatransone.

Zona di Amandola

Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, S. Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo.